



Germania, Francoforte 03 - 07 febbraio 2023

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA AMBIENTE 2023

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane comunica che intende organizzare, in collaborazione con le associazioni Confartigianato, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Associazione fabbricanti italiani articoli per la casa, la tavola ed affini (FIAC/ANIMA), la partecipazione collettiva delle aziende italiane operanti nel settore arredamento e oggettistica per la casa alla fiera Ambiente, che si terrà dal 3 al 7 febbraio 2023, a Francoforte, presso il centro fieristico Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

PERCHE' PARTECIPARE

PERCHE' PARTECIPARE

La fiera Ambiente rappresenta uno dei principali appuntamenti a livello internazionale dedicato ai complementi d'arredo e all'oggettistica per la casa, di assoluta rilevanza per gli operatori del settore. L'obiettivo dell'iniziativa è incrementare le opportunità commerciali per favorire l'export italiano per le aziende del settore, in Germania e nell'ampio ventaglio di Paesi di provenienza dei numerosi visitatori della manifestazione. L'edizione 2020, l'ultima realizzata, ha visto la partecipazione di 4.635 espositori da circa 93 Paesi, di cui 385 italiani.

L'area del padiglione ICE è stata allestita presentando l'offerta italiana in una vetrina ad alto valore aggiunto che rappresentava le eccellenze e la qualità della produzione Made in Italy, nelle due sezioni "Dining" e "Living" e ha ospitato 14 aziende.

Le edizioni 2021 e 2022 non hanno avuto luogo a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Per informazioni aggiornate sulle modalità di ingresso in Germania, si invita a consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) "Viaggiare Sicuri" al seguente link: www.viaggiare Sicuri.it/find-country/country/DEU

In caso di restrizioni all'ingresso in Germania, le aziende partecipanti saranno comunque tenute a presidiare gli spazi assegnati con propri agenti/representanti o personale locale appositamente reclutato.

L'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa a qualsiasi stadio di organizzazione.

Arredamento e oggettistica per la casa

Articoli in Tessuto (Escl. Vestiario), Pietre e Marmi, Prodotti in Ceramica per usi Domestici e Ornamentali, Vetro e Prodotti in Vetro, Apparecchi di Illuminazione e Lampade Elettriche, Mobili, Mobili per Uffici e Negozi, Mobili, Altre Industrie Manifatturiere, Articoli di Coltelleria e Posateria, Articoli di Coltelleria, Utensili e Oggetti Diversi in Metallo, Stoviglie, Pentolame, Attrezzi da Cucina e Accessori Casalinghi, Articoli Metallici per Stanze da Bagno,

Luogo:

Germania, Francoforte

Data Evento:

03 - 07 febbraio 2023

Scadenza Adesioni:

24/10/2022

Data Pubblicazione: 10/10/2022

Siti Utili:

www.messefrankfurt.it/it/fiera/ambiente

Iscriviti alla Newsletter ICE:

<https://www.ice.it/it/newsletter>

Offerta ICE-Agenzia

La partecipazione collettiva italiana occuperà un'area complessiva di circa 370 mq, suddivisi in moduli di circa 12 mq.

Per mantenere un'immagine di alto livello, l'Ente Fiera effettuerà una selezione delle aziende, nell'ottica di garantire l'armonizzazione e la diversificazione delle produzioni presentate.

La quota di partecipazione è di € 2.000,00 +IVA e comprende:

- affitto area espositiva (circa 12 mq.);
- allestimento e arredo dello stand;
- inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
- inserimento nel catalogo della partecipazione collettiva italiana;
- pacchetto media;
- azioni di comunicazione;
- assistenza dello staff ICE-Agenzia;
- pulizia;
- sorveglianza;
- assicurazione campionario in fiera.

Restano a carico delle aziende partecipanti le spese di assicurazione, trasporto e movimentazione del campionario, di viaggio e alloggio del personale e ogni altro servizio non compreso nell'offerta ICE.

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA
AMBIENTE 2023
Francoforte, Germania

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO BENI DI CONSUMO

Dirigente: MARIA MADDALENA DEL GROSSO
Riferimenti: **Federica Fontana Daria Migliazza**
Cristina Giuliani
Email: arredamento.oggettistica@ice.it
Pec: arredamento.artigianato@cert.ice.it
Tel: 06 5992 9866/6119/9394

ICE BERLINO

ICE - ITALIENISCHE AGENTUR FÜR
AUSSENHANDEL
SCHLÜTERSTRASSE, 39
10629 BERLINO
Direttore: FRANCESCO ALFONSI
Tel: 0049 308844030
berlino@ice.it

Modalità di adesione

modulo circa 12 mq. 2.000,00 + IVA

secondo modulo circa 12 mq. 2.000,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

SERVIZIO VETRINA ONLINE

Il servizio gratuito di vetrina online consente alle aziende italiane di acquisire visibilità su tutti i principali mercati del mondo e di pubblicare proposte di business. La pubblicazione della vetrina aumenta la visibilità della propria impresa e favorisce i contatti generati dalla rete. L'adesione al servizio è gratuita e consente la creazione autonoma di una vetrina, con la presentazione aziendale, i prodotti, il logo e brand, immagini e video, documenti e catalogo, proposte d'affari, sito e canali social, ecc. Tutte le informazioni devono essere pubblicate in inglese per essere consultate dagli operatori esteri interessati alle imprese italiane e alle loro attività (prodotti e servizi Made in Italy).

SERVIZI ICE

Gli Uffici ICE all'estero sono in grado di fornire una vasta gamma di servizi personalizzati di assistenza marketing e di informazione, che potranno integrare quelli compresi in questa iniziativa, per rispondere alle esigenze di penetrazione sul mercato locale. Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio ICE di Berlino: berlino@ice.it oppure l'Ufficio Servizi alle Imprese - URP: urp@ice.it, n. verde 800 98 98 00 (lun - ven 10.00 - 12.30), o consultare il sito www.ice.it/it/servizi.

Sono ammesse a partecipare esclusivamente aziende produttrici dei settori indicati (limitatamente agli articoli per la casa) i cui articoli siano prodotti in Italia ai sensi della normativa "Made in Italy".

Le aziende interessate a partecipare dovranno, entro e non oltre il 24 ottobre 2022:

A. iscriversi tramite il modulo online cliccando sul pulsante blu "PER ADERIRE CLICCA QUI", dove sarà possibile inserire i propri dati aziendali e scaricare al termine la Scheda di Adesione su cui verranno riportati;

B. inviare, esclusivamente via PEC, all'indirizzo arredamento.artigianato@cert.ice.it:

- 1) la Scheda di Adesione generata,
- 2) il Regolamento Generale di Partecipazione,
- 3) la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di produzione made in Italy.

Tutti i documenti dovranno essere debitamente timbrati e firmati dal Legale Rappresentante.

Ai fini dell'ammissione sarà tenuto conto dell'ordine di arrivo via PEC delle domande di partecipazione, fino a esaurimento dell'area a disposizione. Qualora vi siano richieste superiori alla disponibilità, anche se ricevute prima della scadenza dei termini, le stesse saranno messe in lista d'attesa.

Le aziende interessate potranno richiedere, oltre al modulo incluso nella quota di partecipazione (€ 2.000,00 + IVA), fino a 1 modulo supplementare (circa ulteriori 12 mq. per un totale di circa 24 mq.), che sarà fatturato al costo aggiuntivo di € 2.000,00 + IVA. Per favorire la massima partecipazione, la richiesta di moduli aggiuntivi al primo sarà presa in considerazione solo dopo aver assegnato i primi moduli a tutte le aziende aderenti entro il termine e ammesse a partecipare, comprese quelle in lista d'attesa, in ordine cronologico di arrivo via PEC delle domande, fino a esaurimento degli spazi disponibili.

Una volta scaduto il termine di adesione, le aziende dovranno attendere la formale ammissione da parte dell'Agenzia ICE, che invierà alle aziende selezionate apposita lettera di ammissione via PEC.

A tale lettera seguirà una circolare con dettagli tecnico-organizzativi sulla partecipazione. Nel caso in cui l'area espositiva della partecipazione collettiva non venga totalmente occupata e sia pertanto possibile assegnare moduli doppi (da circa 24 mq.), chi avrà fatto richiesta di un secondo modulo riceverà - successivamente alla lettera di ammissione, trascorsi i termini per la rinuncia e dopo aver provveduto al pagamento del primo modulo a seguito di prima fattura ICE (€ 2.000,00 + IVA) - la fattura per il pagamento del secondo modulo, pari a € 2.000,00 + IVA.

L'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa in qualsiasi stadio di organizzazione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le candidature ammissibili, considerate compatibili con gli obiettivi espositivi della fiera a insindacabile giudizio degli organizzatori fieristici, che si riservano la conferma della valutazione finale, verranno accettate in base all'ordine cronologico delle schede di adesione pervenute esclusivamente via PEC, fino a esaurimento dell'area a disposizione. Qualora vi siano richieste superiori alla disponibilità, anche se ricevute prima della scadenza dei termini, le stesse saranno messe in lista di attesa.

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato.

Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE, anche se presentate da organismi associativi.

L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative dell'Agenzia ICE.

Saranno ammesse a partecipare le aziende italiane con prodotti Made in Italy, sulla base dell'ordine di arrivo delle domande via PEC, nei limiti delle postazioni disponibili. Le aziende ammesse riceveranno specifica lettera di ammissione individuale.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all'art. 8 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'Agenzia ICE "Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D. Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno.

La presente circolare viene diffusa anche ad Associazioni, Camere di Commercio e altri Organismi, invitati a diffondere l'iniziativa sul territorio, utilizzando esclusivamente la presente circolare ed evidenziando che trattasi di iniziativa del programma promozionale dell'Agenzia ICE. Nel caso in cui tali organismi intendano accollarsi il costo di partecipazione:

- dovrà essere trasmessa la "DICHIARAZIONE DI ACCOLLO" contestualmente alla domanda di adesione;
- l'invio della domanda completa di accollo è a cura della ditta partecipante;
- non saranno accettate dichiarazioni di accollo pervenute oltre il termine di adesione.

MODALITÀ di PAGAMENTO

Si chiede di inviare copia del bonifico entro la data di scadenza della fattura. Le fatture vanno comunque saldate entro e non oltre il 20 gennaio 2023. La conferma dell'ammissione e l'assegnazione dello spazio sono condizionate alla verifica dell'effettivo incasso della quota. In mancanza, si provvederà a inviare formale comunicazione via PEC di decadenza dall'ammissione e dall'assegnazione dello spazio.

RINUNCE

Successivamente all'invio delle lettere di ammissione da parte dell'Agenzia ICE, l'eventuale rinuncia potrà essere comunicata all'Agenzia ICE per iscritto e via PEC all'indirizzo arredamento.artigianato@cert.ice.it a firma del legale rappresentante dell'azienda.

Come specificato dall'art. 13 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative ICE:

- nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui le rinunce vengano notificate entro 10 giorni dalla data della lettera di ammissione dell'iniziativa;
- se la rinuncia viene comunicata oltre i 10 giorni, l'azienda è tenuta al pagamento di una penale corrispondente a € 2.000,00 per un solo modulo e a € 4.000,00 per due moduli.
- l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto, quindi € 300,00 oppure € 600,00, nel caso in cui lo spazio espositivo venga riassegnato in tempo utile ad altra azienda.

Il mancato presidio dello spazio assegnato e la mancata partecipazione alle attività fieristiche equivarranno a rinuncia oltre i termini ai fini dell'applicazione della penale.

www.ice.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa Consorzio di imprese Start-up RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)